

N°: 26 del 01/04/2021



COMUNE DI FORLIMPOPOLI  
PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO : DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE - ANNO 2021

L'anno **(2021)** addì **uno** del mese di **Aprile** alle ore **18:30** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza GARAVINI MILENA nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti giustificati i seguenti sigg.:

		Presente
1) GARAVINI MILENA	- Sindaco	S
2) BEDEI ELISA	- Assessore	S
3) BONETTI ADRIANO	- Assessore	N
4) PEPERONI GIAN MATTEO	- Assessore	S
5) PIGNATARI SARA	- Assessore	S
6) RAMBELLI PAOLO	- Assessore	S

Totale Presenti: 5

Totale assenti: 1

Con l'assistenza del VICE SEGRETARIO ORIOLI MANUELA

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Preso atto che:**

- l'art. 1, comma 816, della Legge 160/2019 dispone quanto segue: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato “canone”, è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati “enti”, e sostituisce: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”;*
- l'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019 dispone quanto segue: *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell’applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all’interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all’articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;*

### **Considerato che:**

- i commi 826 ed 827, della Legge 160/2019 stabiliscono la tariffa standard annua e giornaliera per l’occupazione di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, mentre i successivi commi 841 ed 842 stabiliscono la tariffa di base, annua e giornaliera, per il canone mercatale;
- l'art. 1, comma 817, della Legge 160/2019, dispone che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di

variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di pubblicità (ICP);

- l'art. 1, comma 843, della Legge 160/2019 prevede un tetto massimo delle tariffe del canone mercatale, limitando gli aumenti al massimo del 25 per cento;
- sulla base delle disposizioni sopra citate, il Comune può disporre aumenti delle tariffe standard per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, al fine di ottenere un gettito pari a quello ottenuti con i previgenti prelievi, fermo restando comunque il limite massimo di aumento del 25 per cento con riferimento al solo canone mercatale.

**Dato atto che** con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 18/03/2021 è stato approvato il Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale in vigore dal 01/01/2021;

Preso atto che lo schema di tariffe proposto, che si andranno ad approvare con la presente deliberazione, rispetta il principio dell'invarianza di gettito ed il regolamento Comunale per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

**Considerato che** il termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali è stato da ultimo prorogato dall'art. 30, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 al 30 aprile 2021.

**Visti:**

Il D.lgs. n. 267/2000;

Lo Statuto Comunale;

Il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

La Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

La legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di bilancio 2021);

**Acquisiti** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., dal Responsabile del Settore Bilancio e Finanze, allegati parte integrante e sostanziale del presente atto, firmati digitalmente;

**Con** votazione favorevole ed unanime espressa in forma palese nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare le tariffe per l'anno 2021 del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale come da allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- 3) di trasmettere copia della presente delibera al II, V, VI Settore del Comune di Forlimpopoli, al Corpo Unico di Polizia Municipale (distretto Forlimpopoli) ed alla Soc. Fraternità e Sistemi Soc. Coop sociale concessionaria del servizio di riscossione del Canone Unico.

Con successiva separata votazione favorevole ed unanime, palesemente espressa nei modi e nelle forme di legge, considerato che le tariffe trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto e sottoscritto:

IL SINDACO

GARAVINI MILENA

IL VICE SEGRETARIO

ORIOLO MANUELA

**Destinazioni:**

- Capo Settore Segreteria AA.GG. SS.DD.
- Capo Settore Bilancio e Finanze
- Capo Settore Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Sport
- Capo Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazione
- Capo Settore Edilizia Privata, Territorio ed Ambiente
  
- Altri:
  
- Anagrafe delle Prestazioni